

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

7. La Delegazione si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'A.C. ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso A.C., in aderenza alle finalità da questo perseguiti.

Art. 11 - Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing

1. Per tutta la durata del presente contratto, la Delegazione agirà nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dall'ACI e dall'A.C., predisponendo tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali inviati da ACI/dall'A.C. presso i locali della Delegazione, e attenendosi alle istruzioni fornite di volta in volta da ACI/dall'A.C.

Quest'ultimo, dal canto proprio, renderà partecipe la Delegazione di ogni iniziativa pubblicitaria relativa alle attività del presente contratto, garantendo che la Delegazione ne benefici pienamente e senza esclusioni.

2. La Delegazione potrà a proprie spese promuovere iniziative e campagne pubblicitarie limitatamente alla zona di sua competenza, previo esame ed autorizzazione scritta dei relativi programmi da parte dell'A.C., che, comunque, comunicherà il proprio responso scritto alla Delegazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In difetto di risposta entro il termine fissato, il programma dovrà ritenersi ad ogni effetto approvato.

3. È fatto assoluto divieto per la Delegazione abbinare, in qualsiasi materiale promozionale, pubblicitario o di comunicazione in genere e su qualsiasi supporto, i riferimenti ed i servizi della Delegazione a quelli di altre agenzie di pratiche automobilistiche eventualmente gestite dalla medesima Società, rendendo in tal modo comune il marchio ACI ad agenzie non affiliate.

Art. 12 - Pagamento quote e canoni dovuti per lo svolgimento delle attività

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

1. La Delegazione dovrà versare le quote associative incassate, con cadenza quindicinale.

2. Dovrà inoltre essere puntuale nell' osservanza di quanto stabilito dall'ACI, dall'A.C. e da altri soggetti pubblici in merito al pagamento di competenze per lo svolgimento delle proprie attività.

3. La Delegazione dovrà inoltre osservare le disposizioni dell'A.C. in ordine al caricamento dei dati di vendita ed associativi (applicazione Socio Web su sistema Titano), dedicando particolare cura all' inserimento completo ed esatto dei dati stessi, acquisendo l'indirizzo e-mail e il numero di telefono cellulare del/dei socio/i della Delegazione.

Art. 13 - Cessione del contratto, trasferimento d'azienda**e diritto di prelazione dell'A.C..**

1. La Delegazione non potrà alienare, affittare e comunque cedere a terzi la propria azienda senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'A.C..

2. La Delegazione stessa potrà in ogni caso manifestare tale suo intendimento all'A.C. con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, termine entro il quale l'A.C. potrà manifestare in proposito il suo eventuale assenso o meno e/o comunque, e se del caso, esercitare il proprio diritto di prelazione. Va da sé che, nella prima ipotesi, la Delegazione cedente rimarrà solidalmente responsabile con la cessionaria delle obbligazioni contratte con il presente atto sino alla data della sua cessazione.

3. Infine, stante *l'intuitus personae* inerente al presente contratto, la Delegazione non potrà, senza il preventivo consenso dell'A.C., procedere né alla sostituzione dei propri amministratori e/o legali rappresentanti né alla cessione di quote sociali di maggioranza, né alla trasformazione della società. A tal fine informerà mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata l'A.C., che esprimerà con lo

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

stesso mezzo ed entro 60 (sessanta) giorni il proprio consenso o dissenso. In ogni

altro caso di modifiche soggettive la Delegazione sarà comunque tenuta a darne

immediata comunicazione all'A.C..

Art. 14 - Durata del contratto

La durata del contratto viene convenuta in anni 3 (tre) a decorrere dal 01/01/2016 al

31/12/2018 con espressa esclusione di ogni tacito rinnovo.

Alla scadenza pattuita, pertanto, il contratto cesserà di spiegare efficacia senza

bisogno di disdetta alcuna.

Art. 15 - Risoluzione ed inefficacia del contratto.**Obblighi derivanti dalla cessazione del contratto**

1. Le Parti si danno reciproco atto che il contratto si risolverà con effetto immediato ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata:

a) nel caso in cui la Delegazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

b) nel caso di ritardo superiore a 60 giorni dalla data di fatturazione della Delegazione nel pagamento di canoni, quote sociali e somme comunque dovute all'ACI, all'A.C. e ad altre amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle proprie attività;

c) nel caso di assoggettamento della Delegazione a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero quando la stessa, ad insindacabile giudizio dell'A.C., non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica;

d) nel caso in cui il comportamento della Delegazione o dei suoi dipendenti sia tale da nuocere gravemente all'immagine e al buon andamento dell'A.C. e dell'ACI;

e) nel caso che la Delegazione distraesse e/o impiegasse illecitamente le somme riscosse nell'espletamento dei servizi e delle attività di cui al presente contratto;

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

f) nel caso che, per qualsiasi motivo, alla Delegazione venissero sospese o revocate dalle competenti autorità le autorizzazioni e/o gli attestati di cui alla Legge 8/8/91 n° 264, modificata dalla Legge 4/1/94 n° 11 ovvero il servizio tasse automobilistiche per la gestione del quale dovrà essere previsto un conto corrente bancario dedicato.

In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell'ACI, la Delegazione non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti;

g) nel caso in cui la Delegazione abbia maturato dei debiti nei confronti dell'A.C. e non abbia provveduto a ripianarli secondo i termini e le modalità comunicati dall'A.C.;

h) ancora, nell'ipotesi che il Delegato o il legale rappresentante della società cui è affidata la Delegazione abbia riportato condanna penale per reati contro la Pubblica Amministrazione, anche se non passata in giudicato, ovvero abbia richiesto e ottenuto per i medesimi reati l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (patteggiamento), anche con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

2. La Delegazione riconosce espressamente che costituiscono parte essenziale del presente contratto l'attivazione dello Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.) ex D.P.R. 358/2000 e il disciplinare per la riscossione delle tasse automobilistiche.

3. Nel caso di risoluzione per uno qualunque dei motivi previsti dal presente contratto, l'A.C. avrà diritto di esigere il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti, oltre al risarcimento dell'eventuale danno sofferto.

4. La Delegazione dà altresì atto che in ogni caso di risoluzione del presente contratto, essa non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

avviamento o di incremento della clientela.

Al riguardo la Delegazione riconosce il particolare valore economico del logo e dei marchi che contraddistinguono i prodotti ed i servizi forniti dall'A.C. e dall'ACI, nonché dei servizi stessi in termini di know-how.

In considerazione di quanto sopra, la Delegazione, quale condizione essenziale del presente atto, rinuncia ora per allora ad ogni forma di rivalsa diretta ad ottenere, alla cessazione, per qualunque causa, del presente contratto, il riconoscimento della perdita dell'avviamento e comunque di una qualsiasi indennità, intendendosi peraltro tale pretesa, qualora fondata, fin d'ora compensata con il valore del logo, dei marchi e del know-how di cui la Delegazione beneficia; detto elemento, inoltre, è già stato reciprocamente considerato nella quantificazione delle royalties e nella determinazione della durata del presente contratto.

È ciò anche nel caso in cui tale riconoscimento fosse previsto da nuove e diverse norme di legge in essere all'atto della risoluzione o cessazione del rapporto.

5 In ogni caso di cessazione, risoluzione e/o rescissione del rapporto contrattuale, la Delegazione sarà tenuta a restituire all'A.C. tutto quanto da questi fornito in esecuzione del presente contratto, nulla escluso, senza diritto a compensi e/o a indennizzi di sorta.

6. La Delegazione cesserà, nell'immediata contestualità di epilogo del rapporto, qualsiasi ulteriore uso del logo, dell'insegna, del know-how, delle informazioni riservate e di quant'altro concesso e trasferito dall'A.C.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

La Delegazione, preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, nel fornire i propri dati all' A.C., manifesta il consenso al loro trattamento ai sensi di detto D.Lgs. per le finalità di conclusione e di gestione del presente contratto ed

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

acconsente a che tali dati siano, per le stesse finalità, comunicati e trattati da incaricati e/o responsabili individuati dall'A.C.MS, l'Ufficio Amministrativo – Contabile del medesimo A.C. e/o gli Studi di consulenza di cui l'Ente si avvalga. E ciò fermo restando che, per l'intera durata del presente contratto, il titolare ed il responsabile di tale trattamento sono e saranno, rispettivamente, il Presidente ed il Direttore pro tempore dell'A.C..

Lo stesso A.C., nel dichiarare quindi che i dati forniti sono necessari per le finalità sopra contemplate e che il presente contratto verrà conservato presso il proprio Ufficio Segreteria nelle forme e con le modalità di cui al citato D.Lgs. 196/03, evidenzia alla Delegazione la spettanza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento.

Art. 17 – Clausola arbitrale e foro competente

Le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, comprese le controversie che dovessero insorgere per la determinazione di eventuali danni conseguenti a comportamenti della Delegazione in violazione di una qualunque delle clausole del presente contratto, dovrà formare preventivamente oggetto della procedura di negoziazione assistita di cui alla L. n. 162/2014.

Nel caso la stessa non dovesse trovare l'adesione della parte invitata a parteciparvi, ovvero non avere esito positivo, le controversie di cui sopra dovranno essere devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di n. 3 membri, di cui uno designato dall'A.C., uno dalla Delegazione ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalle due parti di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Massa. Le parti convengono che si tratterà, eventualmente, di arbitrato irrituale.

Infine, e se del caso, le parti convengono che competente per le controversie tutte di

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

cui sopra deve intendersi soltanto il Foro di Massa, ad esclusione di ogni altro eventuale Foro per legge concorrente.

Art. 18 – Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e Codice Etico della Federazione

La Delegazione prende atto che sul sito istituzionale dell'A.C. è pubblicato il Codice di Comportamento del Personale dell'Automobile Club Massa Carrara ed il Codice Etico della Federazione e si impegna, nel rapporto con l'A.C., ad attenersi al rispetto della norma.

Art. 19 - Registrazione ed oneri fiscali

Le spese di bollo e registrazione del presente atto, redatto in tre originali, faranno carico in parti uguali ai due contraenti.

Art. 20 - Allegati al contratto

Il presente contratto di affiliazione commerciale include:

Prospetto Provvigioni Associative (allegato A).

Letto confermato e sottoscritto in Massa, addì

La Delegazione

Automobile Club Massa Carrara

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, si approvano espressamente gli artt. 3; 4.3; 5.2; 6; 7.1; 7.2; 8; 9.3 ; 9.4; 9.5; 9.6; 9.8; 9.10; 10; 11.2; 14; 15; 16; 17; 18; 19.

Letto confermato e sottoscritto in Massa Carrara, addì

La Delegazione

Automobile Club Massa Carrara